

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 luglio 2011

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42. (11G0160)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011.

Attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010,

n. 26. (11A10137)..... Pag. 79



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 2, comma 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2011;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PRINCIPI CONTABILI GENERALI E APPLICATI PER LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME E GLI ENTI LOCALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5.

3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 2.

Adozione di sistemi contabili omogenei

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.



Art. 3.

Principi contabili generali e applicati

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

Art. 4.

Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Art. 5.

Definizione della transazione elementare

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.

2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

Art. 6.

Struttura della codifica della transazione elementare

1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, ed è integrata o modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Modalità di codificazione delle transazioni elementari

1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. È vietato:

- a) l'adozione del criterio della prevalenza;
- b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
- c) assumere impegni sui fondi di riserva.

Art. 8.

Adeguamento SIOPE

1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.

2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

Art. 9.

Il sistema di bilancio

1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire



informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

Art. 10.

Bilanci di previsione finanziari

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio.

2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilità adottato dalle partecipate stesse.

Art. 11.

Schemi di bilancio

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo definito con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.

Art. 12.

Omogeneità della classificazione delle spese

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle

politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

Art. 13.

Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita dai programmi.

Art. 14.

Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:

a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 36 comma 5. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;

c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il



livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.

2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.

Art. 15.

Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art. 16.

Flessibilità degli stanziamenti di bilancio

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:

a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.

Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 17.

Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico.

2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

4. Tale prospetto, definito secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.

6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

Art. 18.

Termini di approvazione dei bilanci

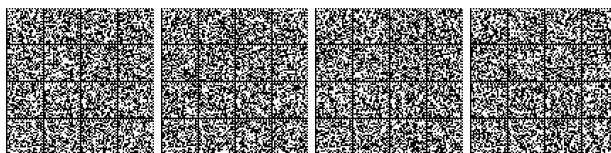
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano:

a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;

c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.



TITOLO II

PRINCIPI CONTABILI GENERALI
E APPLICATI PER IL SETTORE SANITARIO

Art. 19.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:

a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;

b) le regioni:

i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;

ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Art. 20.

Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché

un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

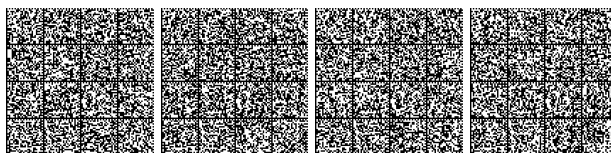
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impongono nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichino la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;



b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

Art. 21.

Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità

1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:

a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-*quater*, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.

Art. 22.

Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro gior-

nale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dare rappresentazione nel bilancio di esercizio.

3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:

a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";

c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;

d) Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la regione:

i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;

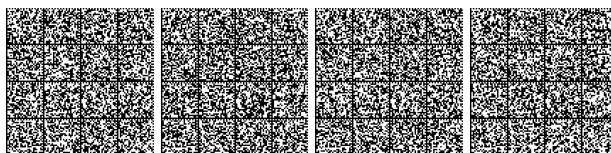
ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.

Art. 23.

Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale

1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):

a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;



b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;

c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.

Art. 24.

Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione

1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.

Art. 25.

Bilancio preventivo economico annuale

1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.

2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da ef-

fettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.

4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

Art. 26.

Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN

1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.

4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.



Art. 27.

Piano dei conti

1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.

Art. 28.

Norme generali di riferimento

1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.

Art. 29.

Principi di valutazione specifici del settore sanitario

1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:

a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;

b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfetariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a € 516, 46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo;

c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;

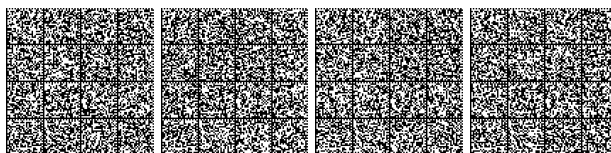
d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;

e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;

f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;

g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;

h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti



di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;

i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), né agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);

j) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera i) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire

direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c).

Art. 30.

Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN

1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.

Art. 31.

Adozione del bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell'articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.

2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 32.

Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale

1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.



2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Decreto legislativo n. 127 del 1991, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.

3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b)*, punto *i)*, e *c)*.

4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del presente titolo.

5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b)*, punto *i)*, e *c)*. I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera *c)*, che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio,

quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.

7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere *b)*, punto *i)*, e *c)* del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.

8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.

Art. 33.

Tassonomia per gli enti in contabilità civilista

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere *c)* e *d)*, è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

Art. 34.

Aggiornamento schemi tecnici

1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'arti-



colo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 35.

Sistemi informativi e statistici della Sanità

1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Sperimentazione

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto

di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in



vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

Art. 37.

Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 38.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BOSSI, *Ministro per le riforme per il federalismo*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FAZIO, *Ministro della salute*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

ALLEGATO I

(previsto dall'articolo 3, comma 1)

Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità



- 14. Principio della pubblicità
- 15. Principio dell'equilibrio di bilancio
- 16. Principio della competenza finanziaria
- 17. Principio della competenza economica
- 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

1. Principio della annualità

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

2. Principio dell'unità

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.

È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione.

I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa.

3. Principio della universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative – che non abbiano autonomia gestionale – che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

5. Principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità

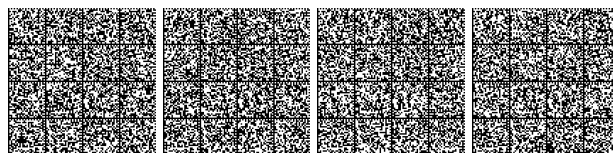
Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve in-



formarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità. Al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attività svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne – tra l'altro – la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilità dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica.

Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza

dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

7. Principio della flessibilità

Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come imm modificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.

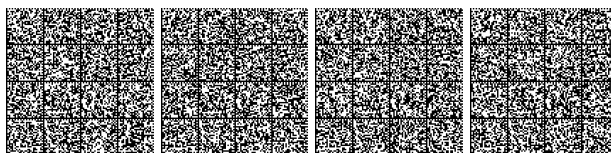
Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.

Per tale finalità la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari.

Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.

Differente funzione ha la flessibilità dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non è consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

Il principio di flessibilità si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.



È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.

8. Principio della congruità

La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

9. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.

Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione.

10. Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica:

- in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;

- in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;

- in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

11. Principio della continuità e della costanza

La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che sia-



no salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, il principio della continuità e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio.

12. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonché delle relative modificazioni.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilità è che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti.

Il requisito di comparabilità non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Non è appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non è conforme al disposto normativo ed ai principi contabili.

Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilità dei bilanci in periodi diversi è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

- la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;

- i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato;

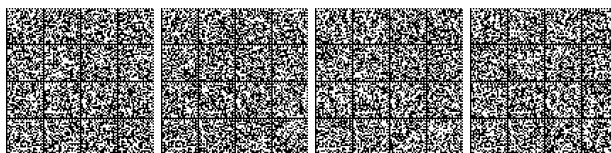
- i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilità). La verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi.

13. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, ocularietà e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del



rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi.

14. Principio della pubblicità

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.

Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.

Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

16. Principio della competenza finanziaria

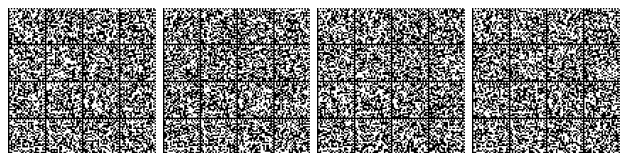
Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

17. Principio della competenza economica

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il presente principio della competenza economica è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in partico-



lare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio.

I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva.

Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.

L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse.

Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario

fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;

b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

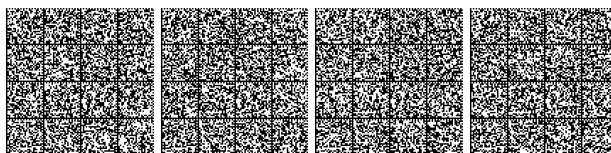
c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

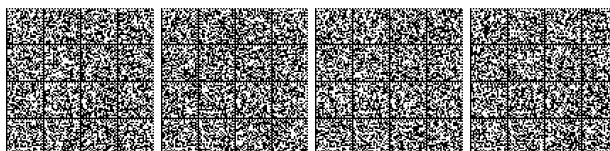
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.



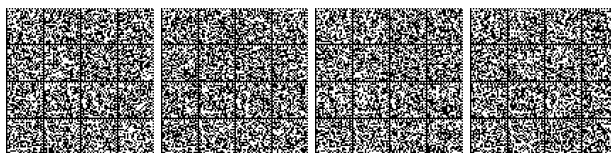
ALLEGATO 2

(previsto dall'articolo 26, comma 3)

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	ANNO T	ANNO T-1
A) Valore della produzione		
A1) Contributi in conto esercizio		
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale		
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo		
A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo)		
A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca		
A.1.d.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		
A.1.d.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
A.1.d.3) da Ministero della Salute - altro		
A.1.d.4) da Regione e altri enti pubblici		
A.1.d.5) da privati		
A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro		
A2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie		
A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione		
A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione		
A.2.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia		
A.2.d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro		
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi		
A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		
A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		
A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		
A7) Altri ricavi e proventi		
TOTALE A)		
B) Costi della produzione		
B1) Acquisti di beni		
B.1.a) Acquisti di beni sanitari		
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari		
B2) Acquisti di servizi		
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base		
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica		
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az san pubbl		
B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione		
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az san pubbl		
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extraregionale		
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti		
B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia		
B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro		
B.2.j) Acquisto servizi non sanitari		
B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro		
B3) Godimento di beni di terzi		
B4) Costi del personale		
B.4.a) Personale dirigente medico		
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario		
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli		
B.4.e) Personale comparto altri ruoli		
B5) Ammortamenti		
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		
B.5.b) Ammortamento fabbricati		
B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		
B6) Svalutazione dei crediti		
B.6) Svalutazione dei crediti		
B7) Variazione delle rimanenze		
B.7.a) Variazione rimanenze sanitarie		
B.7.b) Variazione rimanenze non sanitarie		
B8) Accantonamenti		
B.8.a) Accantonamenti per rischi		
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità		
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca		
B.8.d) Altri accantonamenti		
B9) Oneri diversi di gestione		
TOTALE B)		
Differenza tra valore e costi della produzione		

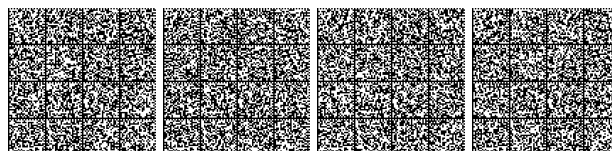


SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	ANNO T	ANNO T-1
C) Proventi e oneri finanziari		
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari		
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari		
TOTALE C)		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D1) Rivalutazioni		
D2) Svalutazioni		
TOTALE D)		
E) Proventi e oneri straordinari		
E1) Proventi straordinari		
E.1.a) Plusvalenze		
E.1.b) Proventi da donazioni e liberalità diverse		
E.1.c) Altri proventi straordinari		
E2) Oneri straordinari		
E.2.a) Minusvalenze		
E.2.b) Altri oneri straordinari		
TOTALE E)		
Risultato prima delle imposte		
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio		
Y1) IRAP		
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente		
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali		
Y2) IRES		
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		
TOTALE Y)		
Utile (perdita) dell'esercizio		



Allegato 2/1 SP

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	ANNO T	ANNO T-1
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento		
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo		
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
<i>A.I.3.1) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno derivanti dall'attività di ricerca</i>		
A.I.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
A.I.5) Migliorie su beni di terzi		
A.I.6) Pubblicità e propaganda		
A.I.7) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		
A.I.8) Altre immobilizzazioni immateriali.		
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
A.II.1) Terreni		
A.II.1.a) Disponibili		
A.II.1.b) Indisponibili		
A.II.2) Fabbricati		
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).		
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		
A.II.3) Impianti e macchinari		
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
A.II.5) Mobili e arredi		
A.II.6) Automezzi		
A.II.7) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
A.II.8) Oggetti d'arte		
A.II.9) Altri beni materiali		
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
A.III.1) Partecipazioni		
A.III.2.a) Crediti finanziari v/Stato		
A.III.2.a) Crediti finanziari v/Regione		
A.III.2.b) Crediti finanziari v/altri		
A.III.3) Altri titoli		
TOTALE A)		
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B.I) RIMANENZE		
B.I.1) Rimanenze materiale sanitario		
B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario		
B.I.3) Acconti per acquisti materiale sanitario		
B.I.4) Acconti per acquisti materiale non sanitario		
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente		
<i>B.II.1.a.1) di cui v/Ministero della Salute per ricerca corrente</i>		
<i>B.II.1.a.2) di cui v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>		
<i>B.II.1.a.3) di cui v/Ministero della Salute per ricerca - altro</i>		
B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti		
<i>B.II.1.b.1) di cui crediti v/ Stato - investimenti per ricerca</i>		
B.II.2.a) Crediti v/ regione o PA - parte corrente		
<i>B.II.2.a.1) di cui v/Regione per ricerca</i>		
B.II.2.b) Crediti v/ regione o PA - incrementi di patrimonio netto		
B.II.3) Crediti v/Comuni		
B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione		
B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione		
B.II.5) Crediti v/Erario		
B.II.6) Crediti v/ clienti privati		
B.II.7) Crediti v/ controllate, collegate, sperimentazioni gestionali		
B.II.8) Crediti v/altri soggetti pubblici		
<i>B.II.8.1) di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca</i>		
B.II.9) Altri crediti		
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
B.IV.1) Cassa		
B.IV.2) Istituto tesoriere		
B.IV.3) Conto corrente postale		
TOTALE B)		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
C.1) Ratei attivi		
C.2) Risconti attivi		
TOTALE C)		
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		
F) CONTI D'ORDINE		
D.I) Canoni di leasing ancora da pagare		
D.II) Beni in comodato		
D.III) Depositi cauzionali		
D.IV) Garanzie prestate		
D.V) Garanzie ricevute		
D.VI) Beni in contenzioso		
D.VII) Altri impegni assunti		
D.VIII) Altri conti d'ordine		
TOTALE F)		
PASSIVO		



A) PATRIMONIO NETTO		
A.I) Fondo di dotazione		
A.II) Finanziamenti per investimenti		
A.II.1) Finanziamenti da Stato per investimenti		
A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca		
A.II.2) Finanziamenti da Regione per investimenti		
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti		
A.IV) Contributi per ripiano perdite		
A.V) Riserve di rivalutazione		
A.VI) Altre riserve		
A.VII) Utili (perdite) portate a nuovo		
A.VIII) Utile (perdita) dell'esercizio		
TOTALE A)		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.1) Fondi per imposte, anche differite		
B.2) Fondi per rischi		
B.3) Quota inutilizzata contributi finalizzati da FSN e per ricerca		
B.4) Altri fondi		
TOTALE B)		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
C.I) Premi operosità		
C.II) TFR Dipendenti		
TOTALE C)		
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.I) Mutui passivi		
D.II) Debiti verso istituto tesoriere		
D.III) Debiti altri finanziatori		
D.IV) Debiti verso Stato		
D.IV.1) di cui debiti verso Stato per ricerca per restituzione finanziamenti		
D.V) Debiti verso Regione o PA		
D.V.a) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche della regione		
D.V.b) Debiti verso aziende sanitarie pubbliche fuori regione		
D.VI) Debiti verso comuni		
D.VII) Debiti verso fornitori		
D.VIII) Debiti tributari		
D.IX) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		
D.X) Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali		
D.XI) Altri debiti		
TOTALE D)		
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E.I) Ratei passivi		
E.II) Risconti passivi		
TOTALE E)		
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		
F) CONTI D'ORDINE		
F.I) Canoni di leasing ancora da pagare		
F.II) Beni in comodato		
F.III) Depositi cauzionali		
F.IV) Garanzie prestate		
F.V) Garanzie ricevute		
F.VI) Beni in contenzioso		
F.VII) Altri impegni assunti		
F.VIII) Altri conti d'ordine		
TOTALE F)		

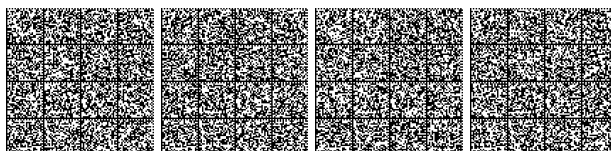


Allegato2/2

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
Ammortamenti			
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva			
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR			
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
- Fondo per rischi ed oneri futuri			
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente			
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
A - Totale operazioni di gestione reddituale			
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento			
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento			
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			



Allegato 2/3

Schema di nota integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. XXX/XX, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. XXX/XX.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. XXX/XX. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN1 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
GEN1 – SI	Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge. I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN2 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
GEN2 – SI	Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Illustrazione, motivazione, effetti delle eventuali deroghe



Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN3 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
GEN3 – SI	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di scorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifiche nei criteri di finanziamento)

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN4 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
GEN4 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]



2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

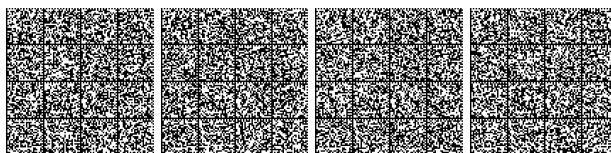
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

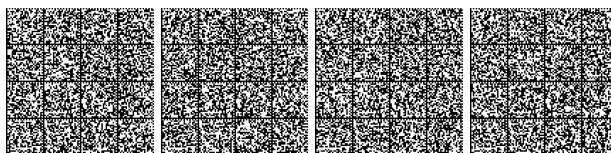
Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. XXX/XX. <i>[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</i> L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. XXX/XX. <i>[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</i> I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione <i>[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]</i>. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione <i>[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]</i>. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementa-



	tivo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. <i>[EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto].</i>
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati [INDICARE IL CRITERIO UTILIZZATO PER LA CONTABILIZZAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO DAL DECRETO LEG.VO XXX] I contributi in conto capitale sono rilevati [INDICARE IL CRITERIO UTILIZZATO PER LA CONTABILIZZAZIONE NEL RISPETTO DI QUANTO DAL DECRETO LEG.VO XXX] L'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale o conferiti che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce <i>[SPECIFICARE L'APPOSITA VOCE DI PATRIMONIO NETTO]</i>
Fondi per rischi e oneri	Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza. [INDICARE SE IL COLLEGIO SINDACALE HA ATTESTATO L'AVVENUTO RISPETTO DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE E L'UTILIZZO]
Premio operosità	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione



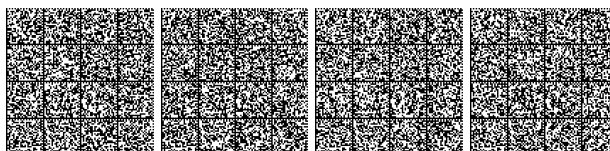
Medici SUMAI	Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: <i>[INSERIRE]</i> . Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.



3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.XX							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
		T1		T12		T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale Part Time al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale Part Time al 31/12/X	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria							
- Sanitaria							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

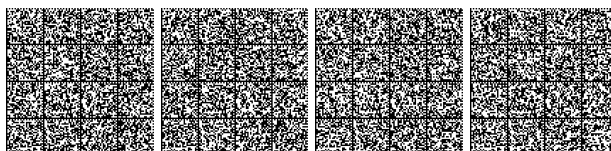


Dati sull'occupazione al 31.12.XX				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X-1 da altri enti	Personale in comando al 31/12/X ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				



PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		



4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammortamento esercizi precedenti	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	di cui interamente ammortizzate nell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati nell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Ammortamenti dell'esercizio	Valore Netto Contabile
Costi di impianto e di ampliamento					AA0106	AA0102									AA0102
di cui soggetti a sterilizzazione															
Costi di ricerca, sviluppo															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															
di cui soggette a sterilizzazione															
Altre immobilizzazioni immateriali															
di cui soggette a sterilizzazione															
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI															
di cui soggette a sterilizzazione															

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - CRITERI DI AMMORTAMENTO	Art. 2426 c. 2 c.c. nuovi criteri di ammortamento SI / NO	Periodo di ammortamento anni
Costi di impianto e di ampliamento		AA0106
... altre aliquote		
Costi di ricerca, sviluppo		
... altre aliquote		
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
... altre aliquote		
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		
... altre aliquote		
Altre immobilizzazioni immateriali		
... altre aliquote		

DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale	Ragioni iscrizione	Consenso collegio sindacale sì/no
Descrizione con posizione					
...					
...					

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore Iniziale	Incrementi	Valore Finale	Ragioni iscrizione	Consenso collegio sindacale sì/no
Descrizione con posizione					
...					
...					

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO									
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammortamento esercizi precedenti	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni nell'esercizio	di cui intersemente ammortizzate nell'esercizio	Migliorie	Stanse capitalizzate nell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Ammortamento dell'esercizio	Valore Netto Contabile
Terreni															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Fabbricati non strumentali (disponibili)															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Fabbricati strumentali (indisponibili)															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Impianti e macchinari															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Attrezzature sanitarie e scientifiche															
di cui soggette a sterilizzazione															
Mobili e arredi															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Automobili															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Altri beni materiali															
di cui soggetti a sterilizzazione															
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti															
di cui soggette a sterilizzazione															
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI															
di cui soggette a sterilizzazione															

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - CRITERI DI AMMORTAMENTO	Art. 2426 c. 2 c.c. nuovi criteri di ammortamento SI / NO	Periodo di amm.to anni
Terreni		
... altre aliquote		
Fabbricati non strumentali (disponibili)		
... altre aliquote		
Fabbricati strumentali (indisponibili)		
... altre aliquote		
Impianti e macchinari		
... altre aliquote		
Attrezzature sanitarie e scientifiche		
... altre aliquote		
Mobili e arredi		
... altre aliquote		
Automobili		
... altre aliquote		
Altri beni materiali		
... altre aliquote		
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
... altre aliquote		

DETTAGLIO ALTRI BENI MATERIALI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Descrizione tipologia				
...				
...				

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore Finale
Lavoro 1					
Lavoro 2					
...					

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX
IMM01 – SI	Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni immateriali	Valore lordo al termine dell'esercizio in corso	Aliquota indicata nel D.Lgs. XXX/XX	Aliquota utilizzata dall'azienda



IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX
IMM02 – SI	Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. XXX/XX. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni materiali	Valore lordo al termine dell'esercizio in corso	Aliquota indicata nel D.Lgs. XXX/XX	Aliquota utilizzata dall'azienda

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

IMM03 – NO	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12.
IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.
IMM03 – MISTO	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni [specificare]

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – NO	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
IMM04 – ALTRO	[Specificare]



IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM05 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. <i>[SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]</i>

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
IMM06 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. <i>[SPECIFICARE LEGGE SPECIALE CHE LE HA DETERMINATE, IMPORTO AL LORDO E AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL PATRIMONIO NETTO]</i>

IMM07 – Costi capitalizzati.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE XXX è pari a zero).
IMM07 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE XXX è > 0). <i>[SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]</i>

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

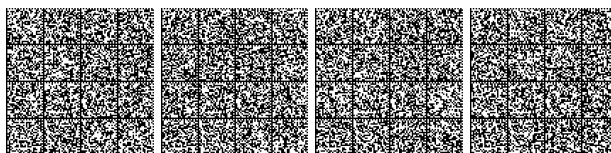
IMM08 – NO	Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.
IMM08 – SI	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari <i>[SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]</i>

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	SI	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			



IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]			
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?			
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

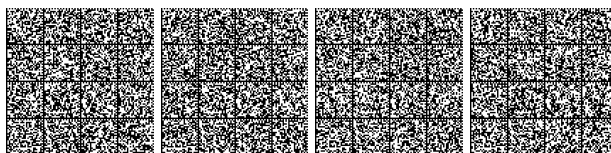


[illegible]

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
IF01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie <i>[SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE]</i>

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell’azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	SI	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilan-			

cio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



6. Rimanenze

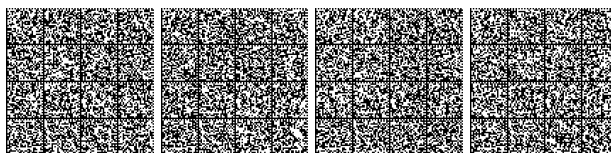
RIMANENZE	Valore Iniziale	Fondo Svalutazione di magazzino iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi (Acquisti)	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi (Consumi)	Valore Finale	Di cui presso terzi (per distribuzione per nome e per conto)	Di cui scorte di reparto	Fondo Svalutazione di magazzino finale
Prodotti farmaceutici ed emoderivati										
Ossigeno										
Prodotti dietetici										
Materiali per la profilassi (vaccini)										
Materiali diagnostici prodotti chimici										
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carti per ECO, ECO, ecc.										
Presidi chirurgici e materiali sanitari										
Materiali protesici										
Materiali per emodialisi										
Materiali e Prodotti per uso veterinario										
Altri beni e prodotti sanitari										
Acconti su forniture materiale sanitario										
RIMANENZE MATERIALE SANITARIO										
Prodotti alimentari										
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										
Com bustibili, carburanti e lubrificanti										
Supporti informatici e cancelleria										
Materiale per la manutenzione										
Altri beni non sanitari										
Acconti su forniture materiale non sanitario										
RIMANENZE MATERIALE NON SANITARIO										
ALTRO										

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro <i>[SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]</i>

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	SI	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?			
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?			
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



7. Crediti

CREDITI (al lordo del FSC)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					CREDITI PER ANNO DI FORMAZIONE					CREDITI PER SCADENZA		
	Valore Iniziale	Valore Finale	Di cui per fatture da emettere	Variazione	Variazione %	Crediti al 31/12/X-5 e precedenti	Crediti al 31/12/X-4	Crediti al 31/12/X-3	Crediti al 31/12/X-2	Crediti al 31/12/X-1	Di cui ENTRO 12 mesi	Di cui OLTRE 12 mesi	Di cui OLTRE 5 anni
Crediti vi/ Stato per spesa corrente													
di cui FSN indistinto													
di cui FSN vincolato													
di cui vi/Ministero della Salute per ricerca corrente													
di cui vi/Ministero della Salute per ricerca finalizzata													
di cui vi/Ministero della Salute per ricerca - altro													
Crediti vi/ Stato per mobilità attiva pubblica													
Crediti vi/ Stato per mobilità attiva privata													
Crediti vi/ Stato per finanziamenti per investimenti													
di cui crediti vi/ Stato - investimenti per ricerca													
TOTALE CREDITI VI/ STATO													
Crediti vi/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente													
di cui FSR indistinto													
di cui FSR vincolato													
di cui vi/Regione per ricerca													
Crediti vi/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale													
Crediti vi/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregionale													
Crediti vi/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato													
TOTALE CREDITI VI/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE													
Crediti vi/Regione per finanziamenti per investimenti													
Crediti vi/Regione per aumento fondo dotazione													
Crediti vi/Regione per ripiano perdite													
di cui Crediti vi/Regione per copertura debiti al 31/12/2005													
TOTALE CREDITI VI/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO													
Crediti vi/ Comuni													
Crediti vi/ASL-USL della regione													
Crediti vi/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale													
TOTALE CREDITI VI/ ASL-USL DELLA REGIONE													
Crediti vi/AO della regione													
Crediti vi/AO della regione per mobilità intraregionale													
TOTALE CREDITI VI/ AO DELLA REGIONE													
Crediti vi/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione													
Crediti vi/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale													
Crediti vi/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in com.pensazione)													
TOTALE CREDITI VI/IRCCS - POLICLINICI- FONDAZIONI DELLA REGIONE													
Crediti vi/ARPA													
Crediti vi/Enario													
Crediti vi/clienti privati													
Crediti vi/clienti privati per anticipo mobilità attiva													
TOTALE CREDITI VI/ CLIENTI PRIVATI													
Crediti vi/società controllate e collegate													
Crediti vi/sperim.entazioni gestionali													
Crediti vi/gestioni liquidazione													
Crediti vi/prefetture													
Crediti vi/altri soggetti pubblici													
di cui vi/altri soggetti pubblici per ricerca													
Altri crediti diversi													
TOTALE CREDITI VI/ALTRI													



FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione crediti al 1/1/X	Utilizzi esercizio X	Accantonamenti esercizio X	Fondo svalutazione crediti al 31/12/X
Crediti v/ Stato per spesa corrente				
di cui FSN indistinto				
di cui FSN vincolato				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca corrente				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				
di cui v/Ministero della Salute per ricerca - altro				
Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica				
Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata				
Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti				
di cui crediti v/ Stato - investimenti per ricerca				
TOTALE CREDITI V/ STATO				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente				
di cui FSR indistinto				
di cui FSR vincolato				
di cui v/Regione per ricerca				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregionale				
Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato				
TOTALE CREDITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE				
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti				
Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione				
Crediti v/Regione per ripiano perdite				
di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
Crediti v/ Comuni				
Crediti v/ASL-USL della regione				
Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale				
TOTALE CREDITI V/ ASL-USL DELLA REGIONE				
Crediti v/AO della regione				
Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale				
TOTALE CREDITI V/AO DELLA REGIONE				
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione				
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale				
Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)				
TOTALE CREDITI V/IRCCS - POLICLINICI- FONDAZIONI DELLA REGIONE				
Crediti v/ ARPA				
Crediti v/ Erario				
Crediti v/clienti privati				
Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva				
TOTALE CREDITI V/ CLIENTI PRIVATI				
Crediti v/società controllate e collegate				
Crediti v/sperimentazioni gestionali				
Crediti v/gestioni liquidatorie				
Crediti v/prefetture				
Crediti v/altri soggetti pubblici				
di cui v/altri soggetti pubblici per ricerca				
Altri crediti diversi				
TOTALE CREDITI V/ALTRI				

DETTAGLIO CREDITI "R"	per mobilità sanitaria in compensazione	altri crediti (fatturazione diretta)
Crediti v/ASL-USL della regione	AB0242	AB0240
ASL 1		
ASL 2		
ASL ...		
Crediti v/AO della regione	AB0248	AB0246
AO 1		
AO 2		
AO ...		
Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	AB0254	AB0252
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 1		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 2		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione ...		



DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n° anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti vi Stato per finanziamenti per investimenti							
Inserire dettaglio							
Crediti vi Regione per finanziamenti per investimenti							
Inserire dettaglio							
Crediti vi Regione per aumento fondo dotazione							
Inserire dettaglio							
Crediti vi Regione per ripiano perdite							
Inserire dettaglio							
di cui Crediti vi Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
Inserire dettaglio							

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
Partecipazioni in imprese controllate e collegate				
Partecipazioni in altre imprese				
Titoli che non costituiscono immobilizzazioni				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				

ELENCO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	sede	Forma giuridica	capitale	% capitale pubblico	patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Credito di valorizzazione (costo / PN)
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI		
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale
Partecipazioni in imprese controllate e collegate:				
...				
Partecipazioni in altre imprese:				
...				

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Valore Netto

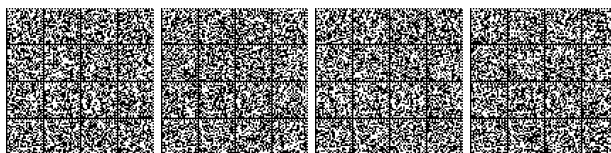
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio (valore netto)	Valore Finale

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
CRED01 SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante [SPECIFICARE CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE]

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	SI	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?			
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



8. Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore Iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazio- ni	Valore Finale
Cassa				
Istituto tesoriere				
Conto corrente postale				

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
DL01 – SI	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati <i>[SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]</i>

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	SI	
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



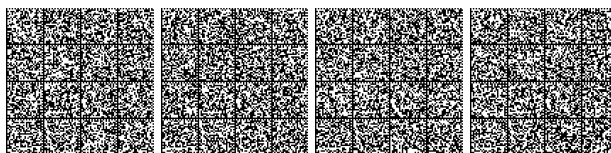
9. Ratei e risconti attivi

RATEI ATTIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
...		
...		

RISCONTI ATTIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
...		
...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RR01 —. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			



10. Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni (+/-)	Risultato di Esercizio (+/-)	Consistenza Finale	per coperture perdite	per sterilizzazioni	per altre ragioni
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI										
RESERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI										
FONDO DI DOTAZIONE										
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE PER COPERTURA DEBITI al 31/12/2005										
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE										
Reserve da rivalutazioni										
Reserve da plusvalenze da reinvestire										
Altre riserve										
Utili (perdite) portate a nuovo										
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO										
TOTALE PATRIMONIO NETTO										

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI QUATTRO ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Vincolato o indistinto	Anno di assegnazione	estremi provvedimento	Restituzione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni (+/-)	Consistenza Finale
da stato										
... Assegnati in data antecedente al 1/1/x-3										
... Assegnati a partire dall'1/1/x-3 (dettagliare)										
da regione										
... Assegnati in data antecedente al 1/1/x-3										
... Assegnati a partire dall'1/1/x-3 (dettagliare)										

DETTAGLIO UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO E VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore Iniziale)	
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO				
Utili (perdite) portate a nuovo				
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE PER COPERTURA DEBITI al 31/12/2005				
VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE				
Somma incassata				

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da .. per l'acquisto di ... <i>[SPECIFICARE IMPORTO, SOGGETTO EROGATORE E TIPOLOGIA DI BENI ACQUISITI]</i>

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente <i>[SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONE VARIAZIONE]</i> .

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-		



nire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--



11. Fondi per rischi e oneri

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza Iniziale	Accantonamenti anno	Riclassifiche	Utilizzi	Valore Finale
Fondi per imposte anche differite					
Fondi per rischi					
...					
...					
Quota inutilizzata contributi finalizzati da FSN e per ricerca					
...					
Altri fondi per oneri e spese					
...					
...					
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI					

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Consenso del Collegio Sindacale

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?			
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?			[INDICARE LE INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA L'EVENTO SIA STATO CONSIDERATO POSSIBILE]
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?			[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensione DELLA SITUAZIONE]
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



12. Trattamento di fine rapporto

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza Iniziale	Accantonamenti anno	Utilizzi	Valore Finale
Fondo per premi operosità				
Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



[illegible][illegible]

DETTAGLIO DEBITI "R"	per mobilità sanitaria in compensazione	altri crediti (fatturazione diretta)
Debiti v/ASL-USL della regione		
ASL 1		
ASL 2		
ASL ...		
Debiti v/AO della regione		
AO 1		
AO 2		
AO ...		
Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 1		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione 2		
IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione ...		

DB01 – NO	Nell'esercizio non sono stati contratti ulteriori mutui.
DB01 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati contratti ulteriori mutui <i>[SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI E ALLEGARE PIANO DI AMMORTAMENTO]</i> .

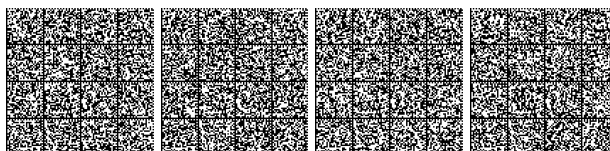
— 50 —



DB02 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazioni regionali.
DB02 – SI	I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazioni regionali. <i>[SPECIFICARE IMPORTI PER FORNITORI E ALLEGARE COMUNICAZIONI REGIONALI IN MERITO]</i> .

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB03 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			



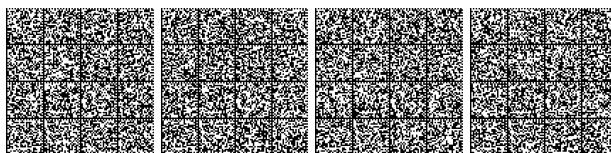
14. Ratei e risconti passivi

RATEI PASSIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
...		
...		

RISCONTI PASSIVI	Importo	Di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
...		
...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			



15. Conti d'ordine

CONTI D'ORDINE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE				
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE				

DETTAGLIO CONTI D'ORDINE	Consistenza al 31/12/x
Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	
Beni in contenzioso	
Canoni di leasing a scadere	
Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	
Altri impegni assunti	
Beni di terzi presso l'Azienda	
...	

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?			
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?			
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			



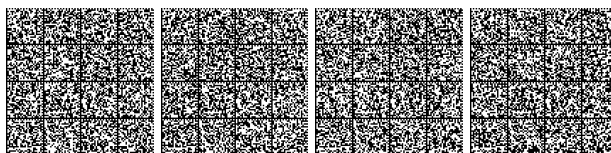
16. Conto economico

CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO		Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto					
Contributi da Regione (extra fondo) - Altro					

DETTAGLIO CONTRIBUTI		Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice Conto
Descrizione progetto							
- vincolati							
....							
....							
....							
....							
....							
TOTALE CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO VINCOLATI							
- indistinti							
....							
....							
....							
....							
....							
TOTALE CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO INDISTINTI							
- ricerca							
....							
....							
....							
....							
....							
TOTALE CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO PER LA RICERCA							

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE01. Sono stati erogati contributi da parte di altri enti pubblici? Per quale finalità?			



DETTAGLIO RICAVI INFRAGRUPPO	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE								
Prestazioni di ricovero								
Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
Prestazioni di File F								
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
Prestazioni termali								
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)								
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE								
Prestazioni di ricovero								
Prestazioni di specialistica ambulatoriale								
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
Prestazioni di File F								
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale								
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								
Prestazioni termali								
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								
TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)								
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)				
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA				

CE02 – Ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione

CE 02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione.
CE 02 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende della Regione (voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO]

CE03 – Ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione

CE 03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione.
CE 03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati ricavi per altre prestazioni sanitarie erogate ad altre Aziende extraregione (voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO]



CE04 – Proventi non sanitari

CE 04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati proventi di natura non sanitaria.
CE 04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati proventi di natura non sanitaria, relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO]

CE05 – Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

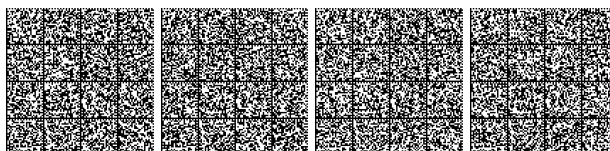
CE 05 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati concorsi, recuperi e rimborsi.
CE 05 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati concorsi, recuperi e rimborsi, relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO E IMPORTO]

PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	Distribuzione diretta	Distrib. per conto	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
Ossigeno			
Prodotti dietetici			
TOTALE PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI			

DETTAGLIO COSTI INFRAGRUPPO	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE								
Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
Acquisto prestazioni termali in convenzione								
Acquisto prestazioni trasporto sanitari								
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
TOTALE COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE								
Acquisti servizi sanitari per medicina di base								
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica								
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F								
Acquisto prestazioni termali in convenzione								
Acquisto prestazioni trasporto sanitari								
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)								
COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)								
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)								
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)								
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)								
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)								

CE06 – Acquisti di beni

CE 06 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
CE 06 – SI	Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma



	sono gestiti ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA BENI, MODALITÀ DI RILEVAZIONE E IMPORTO]
--	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE07. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da parte di altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?			

DETTAGLIO PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	Codice Struttura Strs11	Partita Iva	Tipologia Di Prestazione	Anno di competenza	Importo Fatturato	Valore Considerato e Budget nella fase di liquidazione	Importo Liquidato/ Certificato	Importo Rilevato Ia Coge	Importo Dalle Note Di Credito Richieste	Importo Pagato	Importo Da Pagare
Denominazione Struttura											

COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
Com partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intram oenia)				
IRAP relativa ad attività di libera professione (intram oenia)				
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA				

CE08 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

CE 08 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
CE 08 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione [SPECIFICARE MOTIVAZIONI SCOSTAMENTO, AZIONI INTRAPRESE DALL'AZIENDA E IMPORTO].

CE09 – Costi per altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico

CE 09 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria acquistate da altre Aziende della Regione.
CE 09 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria acquistate da altre Aziende della Regione(voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].

CE10 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

CE 10 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.
CE 10 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].



CE11 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

CE 11 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.
CE 11 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE, SOGGETTO FORNITORE E IMPORTO].

CE12 –Altri servizi non sanitari

CE 12 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per altri servizi non sanitari.
CE 12 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per altri servizi non sanitari (voce residuale) relativamente a ... [SPECIFICARE TIPOLOGIA PRESTAZIONE E IMPORTO].

CE13 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per la rilevazione dei costi per manutenzioni e riparazioni interamente nell'esercizio.

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Valore bene	Quota capitale	Quota interessi	Valore Amm.to	Valore attuale canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali								
...								
Leasing finanziari finanziati dalla Regione								
...								

CE14 –Godimento di beni di terzi

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE14. Sono stati rilevati costi per godimento di beni di terzi? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta e quali sono le motivazioni?			



COSTI DEL PERSONALE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
<i>Personale del ruolo sanitario</i>				
Costo del personale dirigente medico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale dirigente non medico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo sanitario				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Personale del ruolo professionale</i>				
Costo del personale dirigente ruolo professionale				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo professionale				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				



COSTI DEL PERSONALE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
<i>Personale del ruolo tecnico</i>				
Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo tecnico				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
<i>Personale del ruolo amministrativo</i>				
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Retribuzione di posizione				
Indennità di risultato				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
Costo del personale comparto ruolo amministrativo				
Voci di costo a carattere stipendiale				
Straordinario e indennità personale				
Retribuzione per produttività personale				
Altro trattamento accessorio				
Oneri sociali su retribuzione				
Altri oneri per il personale				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE				

CE15 – Costi del personale

CE 15 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
CE 15 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a ... [SPECIFICARE IMPORTO E MOTIVAZIONI].

CE16 – Svalutazioni di rimanenze

CE16 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.
CE16 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro [SPECIFICARE IMPORTO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]

DETTAGLIO INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE	Saldo al 31/12/x	Saldo al 31/12/x-1	Variazioni	Variazioni %
...				
...				
...				
...				
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE				

CE17 – Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE17. La voce "Accantonamenti quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali finanziamenti?			
CE18. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?			

CE19 –Oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE19. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

CE20 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE20. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?			

CE21 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE21. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?			

CE22 –Sopravvenienze attive

Illustrare la scomposizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.

CE23 –Insussistenze attive

Illustrare la scomposizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE24 –Sopravvenienze passive

Illustrare la scomposizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.



CE25 –Insussistenze passive

Illustrare la scomposizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

CE26 –Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CE26. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			

[ALLEGARE MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO T E DELL'ANNO T-1]



Schema di relazione sulla gestione Allegato 2/4

LEGENDA: in rosso i contenuti minimali

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio [SPECIFICARE L'ESERCIZIO DI RIN-
do le disposizioni del **D. Lgs. XXX/XX**, quindi facendo riferimento
al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo
stesso **D. Lgs. XXX/XX**.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal
D. Lgs. XXX/XX. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richie-
ste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sa-
nitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio [SPECIFICARE].

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di Asl) e sull'organizzazione dell'Azienda

Contenuto minimale:

La Asl XXX opera su un territorio coincidente con la provincia di XXX (o su più province XXX YYY), con una
popolazione complessiva di XXX abitanti (*inserire fonte dati*), distribuiti in XXX comuni, suddivisi in XXX
distretti.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

inserire tabella sulla distribuzione popolazione per fasce d'età

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio [SPECIFICARE], è pari a XXX unità (XXX per motivi di reddi-
to, XXX per altri motivi).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO FLS 11 Anno XXX	I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
MODELLO FLS 11 Anno XXX	I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11.

*L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati e ogni ulteriore
dettaglio ritenuto necessario.*

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono / non differiscono da quelli ISTAT e
da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard (se diversi da
ISTAT). In particolare, la popolazione ISTAT è pari a XXX unità, la popolazione utilizzata dalla Regione per
il riparto è pari a XXX unità.

La Asl XXX adotta il seguente modello organizzativo (descrivere il modello organizzativo; inserire
l'organigramma)



3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi (in caso di Asl)

3.1 Assistenza Ospedaliera

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante XXX presidi a gestione diretta e XXX case di cura convenzionate.

(specificare la tipologia/complessità delle strutture, e lo stato dell'arte in merito all'accreditamento).

I posti letto direttamente gestiti sono pari a XXX unità, quelli convenzionati sono pari a XXX unità.

Inserire tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital, day surgery suddivisi per presidio (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno XXX	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno XXX	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno XXX	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione posti letto, aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*



3.2 Assistenza Territoriale

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

L'azienda opera mediante XXX presidi a gestione diretta e XXX strutture convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le strutture a gestione diretta:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	Numero											
Struttura residenziale												
Struttura semi residenziale												
Altro tipo di struttura												

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78 sono XXX, per complessivi XXX posti letto residenziali e XXX posti letto semiresidenziali.

Inserire tabella riassuntiva con PL per struttura (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni).

Per le strutture convenzionate:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consultorio familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	Numero											
Struttura residenziale												
Struttura semi residenziale												
Altro tipo di struttura												
Medico Singolo												

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art.26 L.833/78 sono XXX, per complessivi XXX posti letto residenziali e XXX posti letto semiresidenziali.



Inserire tabella riassuntiva con PL per struttura (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni)

Specificare lo stato dell'arte in merito all'accreditamento di tutte le tipologie di strutture.

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante XXX medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a XXX unità, e XXX pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a XXX unità.

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO STS 11 Anno XXX	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11
MODELLO RIA 11 Anno XXX	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA 11
MODELLO FLS 12 Anno XXX	I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.3 Prevenzione

Contenuto minimale:

A) STATO DELL'ARTE

Indicare il numero delle strutture a disposizione, e la loro distribuzione sul territorio, relativamente ai Servizi di Igiene e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, Sanità pubblica veterinaria, ecc.

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.



B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione (aumento/diminuzione offerta, ecc.);*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*

3.4 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Contenuto minimale:

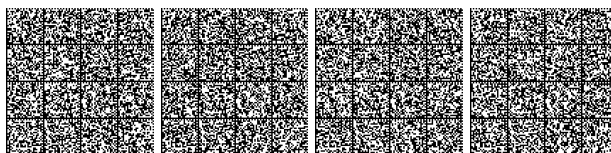
A) STATO DELL'ARTE

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLE STRUTTURE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Ministero/Regione;*
- *avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;*
- *investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.*



4. L'attività del periodo

Relativamente all'attività del periodo, la relazione sulla gestione dovrà contenere la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno;*
- *scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.*

4.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno;*
- *scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.*

4.3 PREVENZIONE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:

- *obiettivi dell'anno;*
- *scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.*

4.4 RICERCA (SOLO PER GLI IRCCS)

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato

Relazionare in forma descrittiva e tabellare i progetti di ricerca corrente e finalizzata avviati nell'esercizio, nonché i progetti in corso, relativi agli esercizi precedenti.



5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente) su:

- Macro-obiettivi economico-finanziari dell'anno;
- Scostamenti rispetto ai dati preventivi.

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.

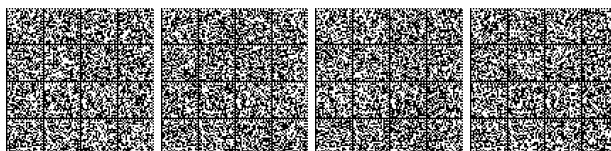
5.3 RELAZIONE SUI COSTI PER LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

Allegare modello ministeriale LA relativo all'esercizio (t) e all'esercizio precedente (t-1).

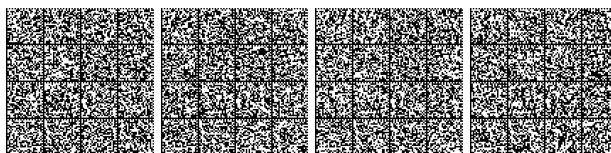
5.4 RELAZIONE SUL BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA (SOLO PER GLI IRCCS)

Elaborare il bilancio sezionale secondo il seguente schema e relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.

BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA		
CONTO ECONOMICO	Anno T	Anno T – 1
CONTRIBUTI DELLA RICERCA		
Contributi c/esercizio da Ministero Salute		
per ricerca corrente		
per ricerca finalizzata		
5 per mille		
Altri		
Contributi c/esercizio da Regione		
per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da Provincia e Comuni		
per ricerca		
Altri		



Contributi c/esercizio da altri enti pubblici		
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)		
Altri		
Contributi c/esercizio da privati		
no profit per ricerca		
profit per ricerca		
Altri		
Contributi c/esercizio da estero		
con specifica		
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)		
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA		
Acquisti di beni e servizi		
materiale di consumo per attrezzature diagnostiche		
materiale di consumo per attrezzature scientifiche		
manutenzioni per attrezzature diagnostiche		
manutenzioni per attrezzature scientifiche		
noleggi per attrezzature diagnostiche		
noleggi per attrezzature scientifiche		
altro per ricerca		
altro sanitari		
altro non sanitari		
Personale sanitario		
di ruolo dell'ente		
di ruolo di altro ente		
a progetto		
co.co.co.		
collaborazioni occasionali		
altro (con specifica)		
Personale amministrativo		
con specifica		
Personale tecnico - professionale		
con specifica		
Godimento di beni di terzi		
attrezzature sanitarie e scientifiche		
altro (con specifica)		
Ammortamenti dei beni immateriali		
con specifica		
Ammortamenti beni materiali		
attrezzature diagnostiche		
attrezzature scientifiche		



Altro		
Oneri diversi di gestione		
con specifica		
Accantonamenti		
con specifica		
Variazioni Rimanenze		
con specifica		
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)		
DIFFERENZA (A-B)		
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE		
con specifica		
RISULTATO FINALE		

5.5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

5.6 PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA /DESTINAZIONE DELL'UTILE

- A) *Analisi delle cause*
- B) *Provvedimenti adottati per coprire la perdita*
- C) *Provvedimenti adottati per ricondurre in equilibrio la gestione*



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% ammortamento
TERRENI	--
FABBRICATI:	
Edifici adibiti all'attività istituzionali	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%
Costruzioni leggere	10%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%
AUTOMEZZI	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--
OGGETTI D'ARTE	--

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	--
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e 119 della Costituzione:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;



q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»

«Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»

— La legge 5 maggio 2009, n. 42, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2009, n. 103.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 5, della citata legge n. 196 del 2009:

«1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.»

«5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'ISTAT;

d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2010, n. 163 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche):

«2. All'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 maggio 2011."».

— La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) è pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

Note all'art. 1:

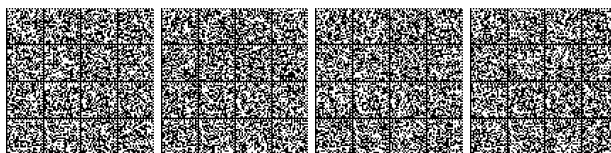
— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 4, della citata legge n. 196 del 2009:

«4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.»



Note all'art. 4:

— Il Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009, del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (Versione codificata) è pubblicato nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 145.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) ».

— Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 2003, n. 103, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 8, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati,

secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009:

«2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;



l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali partecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'art. 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'art. 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *e)*, che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incre-

mento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera *z)* a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *h)*, o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*;

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.»

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Il Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità è pubblicato nella G.U.C.E. 30 novembre 1996, n. L 310.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro



di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, si veda nella nota all'art. 10.

— Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'art. 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'art. 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.».

— Si riporta il testo dell'art. 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'art. 3;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009:

«11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di



spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.»

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 2429 del codice civile:

«Art. 2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio.

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma. [Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter].

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.»

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70):

«Art. 47. La relazione del collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti, nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 38, redige la propria relazione formulando valutazioni

e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione ed, in uno con le altre strutture facenti parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti.

2. Il collegio dei revisori dei conti, in particolare, deve:

- attestare:

a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;

c) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;

d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati:

- effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

- esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- concorrere con altri organi a ciò deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;

- verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del rendiconto generale e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo di vertice;

- proporre l'approvazione o meno del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti.

3. La proposta o meno di approvazione da parte del collegio dei revisori si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'allegato n. 14, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.»

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11.

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 196 del 2009:

«Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acqui-



sizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.»

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 13 della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 16.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009:

«6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.»

— Si riporta il testo dell'art. 77-*quater*, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

«11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.»

— Per il testo dell'art. 2429 del codice civile, si veda nelle note all'art. 13.

— Per il riferimento al testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

Note all'art. 19:

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— Per il testo dell'art. 21, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11.

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009:

«2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'art. 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socioeconomico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'art. 21, comma 11, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.»

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 18.

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.»

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009:

«1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.»

— Per il testo dell'art. 13, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nella nota all'art. 16.

11G0160

